

**CAPITOLATO SPECIALE**  
**PER**  
**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI**  
**PRODUZIONE SPOT**  
**“BODE MILLER IN TRENTINO”**

## INDICE

---

Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell’Appaltatore.....	4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	4
Art. 5 – Tempistiche e modalità delle riprese – consegna video.....	5
Art. 6 – Dichiarazioni e garanzie.....	5
Art. 7 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	5
Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto.....	6
Art. 9 – Durata del contratto.....	6
Art. 10 – Importo del contratto.....	6
Art. 11 – Direttore dell’esecuzione del contratto.....	6
Art. 12 – Avvio dell’esecuzione del contratto.....	7
Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	7
Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	7
Art. 15 – Controlli sull’esecuzione del contratto.....	7
Art. 16 – Fallimento e modifiche soggettive dell’appaltatore.....	7
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	8
Art. 18 – Subappalto.....	8
Art. 19 – Tutela dei lavoratori.....	8
Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto.....	9
Art. 21 – Sicurezza.....	9
Art. 22 – Elezione di domicilio dell’appaltatore.....	9
Art. 23 – Proprietà di video e materiale e diritti di utilizzazione.....	9
Art. 24 – Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 25 – Obblighi assicurativi.....	10
Art. 26 – Penali.....	10
Art. 27 – Risoluzione del contratto per inadempimento.....	10
Art. 28 – Clausole di risoluzione espressa.....	11
Art. 29 – Recesso.....	11
Art. 30 – Definizione delle controversie.....	12
Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
Art. 32 – Spese contrattuali.....	12
Art. 33 – Disposizioni anticorruzione.....	12
Art. 34 – Norma di chiusura.....	12
Allegato – Schemi di liberatoria e Informativa.....	13

### **Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto la produzione e la fornitura di nr. 1 (uno) spot video, avente come protagonista lo sciatore Bode Miller (di seguito anche Testimonial), da declinare successivamente in n. 2 diversi prodotti, uno della durata di circa 90'' (novanta secondi) e l'altro della durata di circa 30'' (trenta secondi) (Spot e prodotti congiuntamente definiti per brevità "Video"), nonché del relativo girato e di alcuni fotogrammi da quest'ultimo estratti, in numero non inferiore a centoventi (120) e cioè circa 30 fotogrammi per ciascuna delle 2 giornate di ripresa (girato e fotogrammi congiuntamente definiti per brevità "Materiale") da utilizzarsi per la promozione del progetto "Bode Miller in Trentino" a scopo promozionale e pubblicitario.
2. L'Appaltatore, con organizzazione a proprio carico e gestione a proprio rischio, dovrà, nei termini previsti dal presente capitolato, produrre e consegnare i Video e il Materiale, organizzando autonomamente i mezzi e le persone necessari per la loro realizzazione.
3. Il servizio oggetto d'appalto si configura quale supporto specializzato all'attività di Trentino Marketing S.r.l., in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A (di seguito per brevità anche "TM" o Stazione Appaltante), con l'obiettivo di raccontare in maniera non convenzionale e con un linguaggio creativo ed emozionale il territorio e i suoi valori come descritto nel Brief Allegato. In particolare:
  - valorizzare il Trentino invernale come una realtà ricca di esperienze attraverso l'uso di testimonial che possano, attraverso i propri interessi e le proprie audience, dare forza e credibilità al messaggio. Accanto al testimonial possiamo immaginare, se ritenuta utile, la presenza di una figura "spalla" proveniente dal territorio (maestri sci, atleta, chef, altro);
  - colpire un target giovane e attivo, amante dello sport e del modo di vivere italiano;
  - comunicare l'esperienza di un territorio da vivere nella sua interezza, ideale come location per le vacanze, scelto anche da grandi atleti non solo per la preparazione ma anche per il relax e il divertimento.

### **Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

1. L'Appaltatore dovrà fornire i seguenti servizi:
  - **pre-produzione**, inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di sopralluogo, di mezzi tecnici e di tutte quelle attività specifiche e richieste o comunque connesse ai servizi, per la migliore produzione dei video e del materiale.
  - **produzione e shooting**, svolgendo tutte le attività prodromiche, specifiche e connesse alla migliore realizzazione dei video e del materiale, inclusa l'attività di regia e di direzione fotografica;
  - **montaggio**, svolgendo tutte le attività prodromiche, specifiche e connesse alla migliore realizzazione dei video e del materiale;
  - **post-produzione e grafiche specifiche in relazione alle idee creative scelte**, svolgendo tutte le attività prodromiche e connesse;
  - **audio**, attività di sound design necessario;
  - **gestione dei diritti musicali (acquisibili anche in licenza gratuita da Library rinvenibili su web, purchè la licenza sia comprensiva dei diritti di sincronizzazione, nonché di tutti i diritti funzionali all'uso dei video, secondo il presente capitolato);**
2. Sono previsti complessivamente n. 2 giorni di riprese con Bode Miller in Trentino (30 e 31 gennaio), individuate dalla Stazione Appaltante anche in base all'idea creativa presentata. Le date di ripresa, preventivamente concordate con TM, potranno subire variazioni ed essere anticipate o posticipate, previa verifica con la Stazione Appaltante, a seconda delle condizioni meteorologiche e della disponibilità dei testimonial coinvolti.

3. I Video dovranno essere girati con standard broadcaster e con risoluzione minima full HD 1920x1080 ed esportati in formati di pubblicazione, che verranno successivamente concordati con TM, immaginando:
  - i. un utilizzo televisivo declinabile nei formati 90 e 30 secondi;
  - ii. un utilizzo social con durata indicativamente di 30 secondi declinabile nei formati 16:9 e quadrato;
4. L'Appaltatore dovrà, inoltre, estrarre, elaborare, riprodurre e compiere ogni attività necessaria al fine di estrapolare dal girato circa 30 fotogrammi per giornata di ripresa, per un totale complessivo di almeno 60 fotogrammi, da consegnare editati ed in alta risoluzione alla Stazione Appaltante che li userà come immagini fotografiche per finalità promozionali e pubblicitarie del Progetto.

### **Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore**

1. I servizi di cui agli artt. 1 e 2 del presente capitolato speciale dovranno essere realizzati in conformità al soggetto e al progetto di regia che l'Appaltatore dovrà presentare e descrivere nell'offerta tecnica. In particolare il risultato dovrà essere emozionale e dovrà soprattutto cogliere il rapporto fra il Testimonial e il territorio e i suoi valori. Dovranno inoltre essere tenute in debito conto sulla base delle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.
2. L'Appaltatore dovrà realizzare i Video e il Materiale:
  - con la diligenza professionale richiesta dalla natura di tale tipo di attività, al fine di garantire standard elevati di qualità;
  - in completa autonomia organizzativa, salvo attenersi alle indicazioni della Stazione Appaltante. In particolare l'Appaltatore dovrà farsi carico dell'organizzazione operativa e dei relativi costi, nonché delle attività accessorie connesse alla realizzazione dei video e del materiale, come di seguito indicate. L'Appaltatore dovrà, in particolare, utilizzare, nell'esecuzione dell'incarico, una troupe formata da almeno 4 (quattro) persone e cioè dal regista, da un video operatore, da un direttore della fotografia e da un fonico, di comprovata esperienza, attivando a propria cura e spese, le necessarie collaborazioni.
3. L'Appaltatore garantisce che i Video (ed in generale il Materiale) che verranno realizzati saranno originali, inediti, liberamente disponibili e tali da non dar luogo, né in Italia né all'estero, a contestazioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi e che, in ogni caso, gli stessi non saranno lesivi di diritti di terzi.
4. L'Appaltatore si impegna a tenere la Stazione Appaltante manlevata ed indenne da ogni pretesa che, in Italia e/o all'estero, venisse avanzata nei confronti della stessa da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione al Materiale e ai Video realizzati, anche se approvati dalla Stazione Appaltante.
5. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, nonché in generale del presente capitolato, nonché di tutte le norme vigenti in materia di diritto d'autore.
6. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
7. L'Appaltatore dovrà osservare le tempistiche e modalità di cui all'art. 5 per la produzione e shooting dei video e loro consegna nella versione finale.

### **Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. La Stazione Appaltante si impegna ad individuare e contattare le eventuali comparse necessarie per la realizzazione dei Materiali e faciliterà i contatti con di tali soggetti con l'Appaltatore.

2. La Stazione Appaltante si obbliga a dare riscontro rispetto ai materiali oggetto di approvazione in tempi congrui rispetto alle esigenze di celere chiusura del progetto ed a garantire la presenza di propri referenti durante le riprese.

#### **Art. 5 – Tempistiche e modalità delle riprese – consegna video**

1. L'Appaltatore dovrà dare inizio alla fase di produzione e shooting dei video nelle giornate del 30 e 31 gennaio 2019 e dovrà concluderli nei successivi 40 (quaranta) giorni solari e comunque entro e non oltre il 31/03/2019, termine da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.
2. I video dovranno essere realizzati e consegnati a TM - nella **versione pre-montata** – entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dal termine della fase di produzione e shooting ai fini dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di mancata approvazione, è in facoltà della Stazione Appaltante fornire indicazioni alle quali l'Appaltatore dovrà attenersi, presentando – entro le 24 ore successive - una nuova versione pre-montata dei video e così sino all'approvazione definitiva.
3. Ottenuta l'approvazione definitiva da parte della Stazione Appaltante, i video dovranno essere consegnati nella loro **versione finale e definitiva**, entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla predetta approvazione.

#### **Art. 6 – Dichiarazioni e garanzie**

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che:
  - compenserà direttamente chiunque parteciperà e/o collaborerà alla realizzazione e consegna (in tutte le fasi sub art 3) dei Video e del Materiale, assumendo a proprio carico ogni onere relativo;
  - nel compenso sono inclusi gli eventuali costi per i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico delle musiche impiegate nei video;
  - disporrà validamente di tutti i diritti ceduti e/o concessi in licenza secondo quanto stabilito in prosieguo e si impegna a tenere indenne e manlevata TM da qualsiasi richiesta e/o domanda avanzata da chicchessia in relazione alla pretesa invalidità o parzialità della cessione e/o concessione in licenza di tali diritti a TM, e/o in relazione a pretese violazioni di diritti di titolarità di terzi.

#### **Art. 7 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a. La Legge Provinciale n.2 del 9 marzo 2016 “*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*”;
  - b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove applicabili;
  - c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

- d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*“, per quanto applicabili;
  - e. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
  - f. le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
  3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
  4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### **Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a) il presente capitolato speciale d'appalto;
  - b) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
  - c) l'offerta economica dell'appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 9 – Durata del contratto**

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata fino al 31/03/2019. Non è previsto il rinnovo tacito.

#### **Art. 10 – Importo del contratto**

1. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto dovuto per l'esecuzione del contratto e dei servizi di cui agli artt. 2 e 3, a titolo esemplificativo e non esaustivo: compensi ed oneri del personale impiegato, spese di trasferta, vitto, alloggio, materiali di consumo, costi licenze musicali, ecc.).
2. È riconosciuta alla Stazione Appaltante la possibilità di variare o sospendere i propri piani o programmi di riprese, anche se già approvati, nonché di annullare totalmente la realizzazione delle riprese anche se approvate. In tal caso verranno corrisposte unicamente le spese eventualmente già sostenute (e rendicontate con l'esibizione della relativa documentazione contabile) dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'incarico.

#### **Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante, prima dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.



#### **Art. 12 – Avvio dell’esecuzione del contratto**

1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.

#### **Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della L.P. 2/2016.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 27 della L.P. 2/2016.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.

#### **Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore verso presentazione di regolare fattura da emettersi dopo la consegna della versione finale e definitiva dei Video e dei Materiali.
2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo a 30 giorni DFFM, previa verifica della regolare effettuazione della prestazione, nonché della regolarità contributiva previdenziale e fiscale come prevista dalla vigente normativa.

#### **Art. 15 – Controlli sull’esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 16 – Fallimento e modifiche soggettive dell’appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di

modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di fallimento o morte dell'appaltatore, la stazione appaltante può recedere dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

#### **Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'affidatario intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

#### **Art. 18 – Subappalto**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 2/2016, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore.

#### **Art. 19 – Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.



2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

#### **Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto**

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

#### **Art. 21 – Sicurezza**

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

#### **Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore**

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

#### **Art. 23 – Proprietà di video e materiale e diritti di utilizzazione**

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e successive modificazioni ed integrazioni, i Video e il Materiale, diventano di proprietà esclusiva di TM, con la consegna del Materiale e della versione definitiva dei Video, così come tutti i relativi diritti di sfruttamento economico. I diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico delle musiche sono concessi in licenza senza limiti di tempo, territorio, mezzo e formato. Pertanto l'Appaltatore ora per allora, cede a TM la proprietà e tutti i diritti di sfruttamento economico dei video e del materiale, nonché i diritti di sfruttamento di tutti coloro che direttamente o indirettamente collaborano e/o saranno impiegati, a vario titolo, nella relativa produzione, senza limiti di tempo, territorio, mezzo e formato, ad eccezione dell'uso televisivo.

L'Appaltatore si impegna alla raccolta delle liberatorie ed alla consegna di copia delle stesse a TM redatte secondo gli schemi di cui al presente capitolato speciale, come da Allegato.

2. L'Appaltatore si impegna pertanto ad acquistare i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico delle musiche impiegate senza limiti di tempo.

#### **Art. 24 – Trattamento dei dati personali**

1. L'appaltatore autorizza sin d'ora la stazione appaltante al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto (ai sensi Regolamento UE 2016/679 (GDPR)).
2. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Committente o altro soggetto da quest'ultima individuato.

#### **Art. 25 – Obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. L'Appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere in forza, a propria cura e spese e per tutta la durata del presente contratto: (i) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O), che copra la responsabilità dell'Appaltatore, anche in ipotesi di colpa grave e fatto doloso delle persone della cui opera l'Appaltatore medesimo si avvale, per lesioni a persone o danni a cose cagionati in occasione dello svolgimento delle proprie attività; la garanzia dovrà essere estesa alle attività svolte presso terzi. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di coperture presenti nelle polizze sopra citate restano a totale carico dell'Appaltatore.
3. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

#### **Art. 26 – Penali**

1. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 5 comma 3 darà diritto alla Stazione Appaltante, di ricevere dall'Appaltatore il pagamento di una penale di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale, salva la risarcibilità del maggior danno, oltre al diritto di risolvere il contratto ex artt. 1456 e 1457 c.c., mediante l'invio all'Appaltatore di comunicazione scritta via PEC.
2. L'entità della penale è stabilita, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 23 del presente capitolato.

#### **Art. 27 – Risoluzione del contratto per inadempimento**

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

#### **Art. 28 – Clausole di risoluzione espressa**

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 27, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
2. Ferme ed impregiudicate tutte le clausole del presente contratto, TM si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., con riserva di risarcimento danni anche nei seguenti casi:
  - a. Mancato rispetto del termine di cui all'art. 5 comma 1 del presente Capitolato;
  - b. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - c. ingiustificata sospensione del servizio;
  - d. subappalto non autorizzato;
  - e. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 17 del presente capitolato;
  - f. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - g. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite a TM presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine a TM stessa, in conformità all'art. 15, comma 3, del presente capitolato;
  - h. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.
3. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
5. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

#### **Art. 29 – Recesso**

1. È facoltà della stazione appaltante recedere tramite PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltretutto il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

### **Art. 30 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

### **Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Art. 32 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

### **Art. 33 – Disposizioni anticorruzione**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 34 – Norma di chiusura**

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

\*\*\*\*\*

## Allegato – Schemi di liberatoria e Informativa

### LIBERATORIA ADULTI A TITOLO GRATUITO

Il **Sig./ra** \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

1. Con la sottoscrizione del presente documento il Sottoscritto/a:

a) autorizza e presta il suo consenso ad essere ritratto il giorno/i \_\_\_\_\_ in località \_\_\_\_\_ nell'ambito del servizio fotografico e/o audio-video \_\_\_\_\_ da realizzarsi, su incarico di Trentino Marketing S.r.l. in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A. (di seguito per brevità "Committente"), da parte del fotografo e/o del video-maker e/o della casa di produzione \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità "**Pubblicità**") e che la sua immagine [**ed eventualmente la voce**] venga utilizzata per qualsiasi finalità, inclusa quella promozionale e pubblicitaria, della Committente;

b) cede irrevocabilmente, in via esclusiva, alla Committente, che accetta, il diritto di sfruttare la propria immagine [**ed eventualmente la propria voce**], come impressa e riprodotta nella Pubblicità, cedendo, dunque, ogni e qualsivoglia diritto di sfruttamento economico, nessuno escluso o eccettuato, per qualsiasi uso incluso quello promozionale, pubblicitario e divulgativo. La cessione è effettuata senza limitazioni di tempo, di territorio, di forma e di modo, di tecnologia (presente o futura) o canale divulgativo e per qualsiasi sfruttamento;

c) autorizza la Committente, tra l'altro, a procedere alla modifica ed all'elaborazione della immagine [ed eventualmente della voce], contenuta nella Pubblicità, ovvero a ricavarne estratti (ad esempio fotogrammi) o a procedere alla combinazione della stessa con altre immagini, con testi e grafiche, potendo anche tagliarla, ridurla, modificarla o adattarla sia direttamente sia tramite terzi. La Committente avrà, inoltre, diritto di realizzare qualsiasi produzione, originale o derivata, quale quella cinematografica, televisiva, audiovisiva, multimediale ecc.. È, ad ogni modo, vietato l'uso della propria immagine [ed eventualmente della propria voce] in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del Sottoscritto o in modo contrario alla legge;

d) acconsente a che lo sfruttamento della propria immagine (ed eventualmente della propria voce) di cui ai punti precedenti possa avvenire anche direttamente da parte di Trentino Marketing S.r.l. in forza della procura a quest'ultima conferita da Trentino Sviluppo S.p.A.;

e) dichiara che la presente cessione è lecita e che la stessa, avuto riguardo ai contenuti delineati nel presente documento, non viola alcun obbligo contrattuale in essere tra sé e soggetti terzi; per l'effetto si impegna a manlevare e tenere indenne Trentino Sviluppo S.p.A., Trentino Marketing S.r.l. e loro aventi causa, da qualsiasi richiesta o pretesa di chiunque avanzata in merito

2. La posa per il servizio video e/o fotografico e la cessione dei diritti di sfruttamento e di utilizzo economico della propria immagine [ed eventualmente della propria voce] è a **titolo gratuito**, pertanto il Sottoscritto/a dichiara di non aver nulla a che pretendere a titolo di compenso o pagamento per le predette prestazioni.

3. I diritti acquisiti da Trentino Sviluppo S.p.A. anche per il tramite di Trentino Marketing S.r.l. con il presente atto possono essere ceduti a terzi.

4. Il presente atto è soggetto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente tale liberatoria è competente, in via esclusiva, il Foro di Trento.



5. La presente liberatoria è frutto di analitica e specifica determinazione del Sottoscritto/a, che ne ha vagliato ogni singola clausola e che di ciascuna dichiara di aver pienamente compreso il significato. È pertanto esclusa l'applicazione degli artt. 1341 e 1342 C.C.

6. Il Sottoscritto con la firma del presente contratto, dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D. lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet [http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società\\_Trasparente/SocietàTrasparente/Società\\_Trasparente.aspx](http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/SocietàTrasparente/Società_Trasparente.aspx)”, impegnandosi ad osservarli per quanto di propria competenza e relativamente al presente contratto.

\_\_\_\_\_ lì.....

\_\_\_\_\_

(firma)

**LIBERATORIA ADULTI**  
**A TITOLO ONEROSO**

Il **Sig./ra** \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

1. Con la sottoscrizione del presente documento il Sottoscritto/a:

f) autorizza e presta il suo consenso ad essere ritratto il giorno/i \_\_\_\_\_ in località \_\_\_\_\_ nell'ambito del servizio fotografico e/o audio-video \_\_\_\_\_ da realizzarsi, su incarico di Trentino Marketing S.r.l. in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A. (di seguito per brevità "Committente"), da parte del fotografo e/o del video-maker e/o della casa di produzione \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità "**Pubblicità**") e che la sua immagine [**ed eventualmente la voce**] venga utilizzata per qualsiasi finalità, inclusa quella promozionale e pubblicitaria, della Committente;

g) cede irrevocabilmente, in via esclusiva, alla Committente, che accetta, il diritto di sfruttare la propria immagine [**ed eventualmente la propria voce**], come impressa e riprodotta nella Pubblicità, cedendo, dunque, ogni e qualsivoglia diritto di sfruttamento economico, nessuno escluso o eccettuato, per qualsiasi uso incluso quello promozionale, pubblicitario e divulgativo. La cessione è effettuata senza limitazioni di tempo, di territorio, di forma e di modo, di tecnologia (presente o futura) o canale divulgativo e per qualsiasi sfruttamento;

h) autorizza la Committente, tra l'altro, a procedere alla modifica ed all'elaborazione della immagine [**ed eventualmente della voce**], contenuta nella Pubblicità, ovvero a ricavarne estratti (ad esempio fotogrammi) o a procedere alla combinazione della stessa con altre immagini, con testi e grafiche, potendo anche tagliarla, ridurla, modificarla o adattarla sia direttamente sia tramite terzi. La Committente avrà, inoltre, diritto di realizzare qualsiasi produzione, originale o derivata, quale quella cinematografica, televisiva, audiovisiva, multimediale ecc.. È, ad ogni modo, vietato l'uso della propria immagine [**ed eventualmente della propria voce**] in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del Sottoscritto o in modo contrario alla legge;

i) acconsente a che lo sfruttamento della propria immagine (ed eventualmente della propria voce) di cui ai punti precedenti possa avvenire anche direttamente da parte di Trentino Marketing S.r.l. in forza della procura a quest'ultima conferita da Trentino Sviluppo S.p.A.;

j) dichiara che la presente cessione è lecita e che la stessa, avuto riguardo ai contenuti delineati nel presente documento, non viola alcun obbligo contrattuale in essere tra sé e soggetti terzi; per l'effetto si impegna a manlevare e tenere indenne Trentino Sviluppo S.p.A., Trentino Marketing S.r.l. e loro aventi causa, da qualsiasi richiesta o pretesa di chiunque avanzata in merito

7. Il Sottoscritto/a dichiara di essere stato reclutato e di aver ricevuto il proprio compenso da terzi (video maker, fotografo, casa di produzione, agenzia modelli, ecc.) per la posa per il servizio video e/o fotografico e per la cessione dei diritti di sfruttamento e di utilizzo economico della propria immagine [**ed eventualmente della propria voce**] e, pertanto, di non aver nulla a che pretendere a titolo di compenso o pagamento per le predette prestazioni da parte di Trentino Sviluppo S.p.A. e/o di Trentino Marketing S.r.l.

8. I diritti acquisiti da Trentino Sviluppo S.p.A. anche per il tramite di Trentino Marketing S.r.l. con il presente atto possono essere ceduti a terzi.

9. Il presente atto è soggetto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente tale liberatoria è competente, in via esclusiva, il Foro di Trento.

10. La presente liberatoria è frutto di analitica e specifica determinazione del Sottoscritto/a, che

ne ha vagliato ogni singola clausola e che di ciascuna dichiara di aver pienamente compreso il significato. È pertanto esclusa l'applicazione degli artt. 1341 e 1342 C.C.

11. Il Sottoscritto con la firma del presente contratto, dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D. lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012”, dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet [http://www.trentinosviluppo.it/istituzionale/Società\\_Trasparente/SocietàTrasparente/Società\\_Trasparente.aspx](http://www.trentinosviluppo.it/istituzionale/Società_Trasparente/SocietàTrasparente/Società_Trasparente.aspx)”, impegnandosi ad osservarli per quanto di propria competenza e relativamente al presente contratto.

\_\_\_\_\_ li.....

\_\_\_\_\_

(firma)

**INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI UE 2016/679**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("General Data Protection Regulation", in seguito "GDPR" o "Regolamento"), La informiamo che i dati personali, inclusi anche i dati personali relativi all'immagine ed eventualmente alla Sua voce, ripresi nel corso del servizio fotografico e/o nel video stesso, da Lei forniti in base alla liberatoria annessa per l'esecuzione del servizio fotografico e/o audio-video, nonché per lo sfruttamento dei relativi diritti economici, formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza, del trattamento di cui all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue.

**1. Identità e dati di contatto del titolare**

Trentino Marketing S.r.l. (di seguito TM)

Via Romagnosi, n. 11 - 38122 Trento

Email: [privacy@trentinomarketing.org](mailto:privacy@trentinomarketing.org)

**2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (Trentino Marketing)**

Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer ("DPO")

Via G. Gilli, n. 2 - 38121 Trento

Email: [dpo@trentinomarketing.org](mailto:dpo@trentinomarketing.org)

**3. Finalità del trattamento**

I Suoi dati personali saranno trattati:

a) con il Suo consenso (articolo 7, GDPR), per le seguenti finalità:

- adempimento degli obblighi nascenti dalla liberatoria annessa;

b) senza il Suo consenso (articolo 6, lettere b, c, f, GDPR), per le seguenti finalità:

- rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), oppure eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali i titolari sono soggetti,

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione a) è facoltativo, con la conseguenza che Lei potrà decidere di non fornire il Suo consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento, salvo l'impossibilità per il titolare di acquisire la liberatoria e di darvi esecuzione.

L'eventuale rifiuto a fornire i dati personali, in tutto o in parte, ovvero la mancata autorizzazione al loro trattamento e/o alla loro comunicazione a terzi, ha come conseguenza l'impossibilità da parte di TM di dare seguito al servizio fotografico e/o audio-video e all'utilizzo della Sua immagine e della Sua voce.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione b) è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporta la possibile violazione di richieste delle Autorità competenti.

#### **4. Categorie di dati personali trattati**

Nell'ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo 3, saranno trattati unicamente dati personali inseriti nella liberatoria oltre all'immagine personale e la voce.

#### **5. Categorie di destinatari dei dati personali**

Per le finalità di cui al precedente paragrafo 3, sezione b) i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili:

- ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri).

Ove dovesse esprimere il Suo consenso all'utilizzo dei dati personali per le finalità di cui al precedente paragrafo 3, sezione a), gli stessi potranno essere resi accessibili ai soggetti indicati nei precedenti punti ed ai soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla realizzazione del servizio fotografico e/o audio video o allo sfruttamento dei diritti di cui alla liberatoria annessa.

#### **6. Conservazione e trasferimento di dati personali all'estero**

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono in cloud e su server ubicati all'interno dell'Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali responsabili del trattamento.

I Suoi dati personali inseriti nella liberatoria, a differenza dell'immagine personale e della voce, non saranno oggetto di diffusione.

#### **7. Periodo di conservazione dei dati personali**

I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 3, paragrafo b) saranno trattati e conservati per tutta la durata dell'eventuale rapporto instaurato.

A decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati per la durata dei termini prescrizione applicabili ex lege.

I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 3, paragrafo a) saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.

#### **8. Diritti esercitabili**

In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare:

- **Diritto di accesso** - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),
- **Diritto di rettifica** - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
- **Diritto alla cancellazione** - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),



- **Diritto di limitazione** - Ottenere dal titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR)
- **Diritto alla portabilità** - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti ai titolari, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR)
- **Diritto di opposizione** - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR)
- **Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo** - Proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta al Responsabile della protezione dei dati, sopra indicato.

### 9. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'articolo 4, n. 2), GDPR - compiute con o senza l'ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.

In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate.

### 10. Base giuridica del trattamento

Per quanto riguarda la finalità di cui al paragrafo 3, sezione a), la base giuridica del trattamento è la liberatoria annessa; per quanto riguarda la finalità di cui al paragrafo 3, sezione b), la base giuridica del trattamento è la legge.

## ESPRESSIONE DEL CONSENSO

Il sottoscritto dichiara di aver letto l'informativa che precede ed esprime il consenso al trattamento, ivi compresa la diffusione della propria immagine e la voce, nei limiti e per la finalità di cui al paragrafo 3, sezione a) e della liberatoria.

Presta il consenso

Firma \_\_\_\_\_